



**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**

**SESTA SEZIONE CIVILE**

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11421/2022**

tra

*Parte\_1*

ATTORE/I

e

*Controparte\_1*

CONVENUTO/I

Oggi *Data\_1* innanzi al dott. *Avvocato\_1*, sono comparsi:

Per *Parte\_1* l'avv. *Avvocato\_2*, oggi sostituito dall'avv. *Avvocato\_3* la quale precisa come da note depositate e si richiama agli atti depositati.

Per *Controparte\_1* l'avv. *Avvocato\_4*, il quale insiste come in comparsa e successive memorie e note conclusive. Precisa come da foglio PC telematico del *Data\_2*. Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura ad aula vuota.

Il Giudice

dott. Chiara Russo



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11421/2022** promossa da:

Parte\_1 (C.F. P.IVA\_1), con il patrocinio dell'avv.  
Avvocato\_2

ATTORE/I

contro

Controparte\_1 (C.F. P.IVA\_2), con il patrocinio dell'avv.  
Avvocato\_4

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il Parte\_1 eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Genova in favore di quella del Tribunale di Trani e chiedeva nel merito la revoca del decreto ingiuntivo n. 3146/22, emesso in data Data\_3 dal Tribunale di Genova, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di euro 9.431,63 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di gas naturale ed energia elettrica.

A sostegno della proposta opposizione Parte\_1 deduceva che la competenza a giudicare nel caso di specie spettava al Tribunale di Trani, poiché in tale circoscrizione rientra <sup>Luogo</sup> Luogo luogo ove ha sede la società, ove è stato concluso il contratto e ove sono ubicate le utenze oggetto di lite. Sul punto, eccepiva la nullità della clausola n. 13 delle condizioni generali del contratto, che stabilisce come foro competente quello di Genova ed esclude l'applicazione del forum *destinatae solutionis*, poiché trattasi di credito contestato; rilevava la carenza di legittimazione attiva della CP\_1, stante l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale con quest'ultima a far data dal Data\_4, a causa del cessato rapporto fra i gestori del dispacciamento ai sensi della delibera ARERA 258/2015; infine, contestava il quantum portato dal decreto opposto, stante l'erroneo calcolo dei consumi da parte dell'opposta.

Si costituiva in giudizio CP\_1, la quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo *ex art. 648 c.p.c.* e, nel merito, il rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.

L'opposta rilevava la competenza del Tribunale adito ex art. 20 c.p.c., stante la qualità di società per capitali dell'opponente e il contratto commerciale da essa stipulato e che il Tribunale adito era competente altresì ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto; sosteneva di essere legittimata attiva: in data *Data\_5* veniva attuato lo switch dell'utenza dell'opponente verso il mercato di ultima istanza a causa di un disservizio indipendente da *CP\_1*, la quale si apprestava a riacquisire il punto, come comunicato tempestivamente dalla stessa all'utente, permettendo alla controparte di continuare a usufruire della somministrazione; ribadiva la legittimità del proprio credito in considerazione del fatto che la fatturazione avveniva sulla base dei consumi stimati dal fornitore, in mancanza della lettura dei consumi effettivi forniti dal cliente, per poi procedere all'emissione delle note di credito.

La causa veniva istruita con la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e successivamente veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

Improcedibilità.

Parte opposta ha eccepito l'improcedibilità della domanda perché la società opponente, prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione, non ha esperito la procedura di mediazione prevista dalla normativa di settore (All. A Delibera Arera 209/2016, cd. TICO).

L'eccezione è infondata.

Nell'ambito della delega conferita con la Legge 481/1995, il legislatore ha conferito ad *CP\_2* il potere di definire i criteri e le condizioni per esperire il tentativo di conciliazione.

Con delibera 209/2016 (cd. *CP*), *CP\_2* ha stabilito che tale obbligo gravi sul cliente finale (v. art. 6 allegato A) e riguardi le controversie instaurate da quest'ultimo nei confronti del gestore (v. art. 2 allegato A). In detti casi, l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 3 allegato A).

Nel caso di specie, la domanda è stata proposta dalla società di vendita, attrice in senso sostanziale, e non dal cliente, che si è limitato a difendersi in giudizio, senza proporre domande riconvenzionali di accertamento del dovuto. Si deve inoltre osservare che l'esperimento della procedura di mediazione stragiudiziale sarebbe in ogni caso incompatibile con il rispetto dei termini per presentare l'opposizione.

Incompetenza per territorio.

L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Genova per essere competente il Tribunale di Trani, luogo nel quale ha sede la società opponente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e in quanto luogo nel quale è sorta l'obbligazione, dal momento che ivi il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e in quanto luogo dove sarebbe avvenuto l'indebito prelievo di energia e l'inapplicabilità del foro del domicilio del creditore per illiquidità della somma ingiunta.

L'eccezione è infondata: la presente causa ha ad oggetto un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro determinata e comunque determinabile, poiché fondata sul contratto, prodotto da *CP\_1* nella fase monitoria, il quale prevede le tariffe applicabili e consente dunque la determinazione del quantum sulla base di meri calcoli matematici. Come da orientamento costante della Corte di Cassazione, infatti, ribadito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 17989 del *Data\_6*, "*le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.*". Si veda ancora la recente sentenza n. 32692 del *Data\_7*, in cui la Suprema Corte ha precisato che "*ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e*

1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito".

Trova, pertanto, applicazione il combinato disposto degli artt. 1182 comma III c.c. e 20 c.p.c. secondo cui è competente il giudice "del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio", ossia il domicilio del creditore. Ciò radica la competenza del giudice nel luogo della sede legale della società creditrice, ossia il Tribunale di Genova.

Inoltre, il Tribunale di Genova è il foro esclusivo prescelto dalle parti nell'art. 13 del contratto sottoscritto, clausola che appare applicabile nel caso di specie in quanto la parte opponente non è consumatore, trattandosi di società commerciale, e in quanto specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.

Difetto di legittimazione attiva di CP\_1 .

Afferma l'opponente che in data Data\_8 l'attore veniva informato da "Organizzazione\_ " che il contratto di fornitura di energia era stato risolto in conseguenza della risoluzione del contratto di dispacciamento da parte di CP\_4 e che CP\_1 non era legittimata ad emettere fatture per il periodo successivo.

Risulta dagli atti di causa che vi sia stata effettivamente l'interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica, e una nuova gestione della fornitura e del dispacciamento. Ciò risulta sia dalla comunicazione dell'A.U. prodotta da parte opponente, sia dalla comunicazione via PEC del Data\_9 proveniente dalla convenuta e dalla convenuta prodotta (vedi doc. C), nella quale viene confermata l'interruzione, e l'opponente Parte\_1 viene avvisato del fatto che verrà fornito da quel momento dal servizio di ultima istanza e che CP\_1 cercherà di riprendere la fornitura a partire dal Data\_1 .

La convenuta ha dunque confermato che il contratto è stato risolto.

Per riprendere la fornitura occorre la stipula di un nuovo contratto, con una nuova manifestazione di volontà di ambo le parti, che non risulta esserci stata.

Quindi, la CTU richiesta da parte convenuta opposta è irrilevante ai fini del decidere, in quanto, per la fornitura fino a tutto il 2021, prima dell'interruzione, gli importi sono provati come dovuti su base documentale, mentre per gli importi successivi, la fornitura di fatto, in assenza di contratto con la controparte, è irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda, che ha ad oggetto la richiesta del pagamento di un corrispettivo contrattuale. Peraltro, la CTU è richiesta anche per sul PDR (contatore gas), che non è stato oggetto di interruzione, né di sostituzione.

In conclusione, sono provati come dovuti i seguenti importi:

fattura (doc. n. 5) euro 6.704,86

fattura (doc. n. 6) euro 742,41

fattura (doc. n. 8) euro 291,41

fattura (doc. n. 11) euro 303,24

per un totale di euro 8.041,92;

in quanto si tratta di importi per fornitura di energia elettrica fornita fino alla data dell'interruzione (doc. n. 5) o di importi richiesti per fornitura gas naturale (doc. nn. 6, 8, 11).

Vanno invece decurtate le somme dovute per le fatture di cui ai documenti nn. 7, 9, 10, 12, 13, per un totale di euro 1.389,71, in quanto riferite a fornitura di energia elettrica per il periodo successivo all'interruzione.

Contestazione del credito, fatture "pazze".

La contestazione dell'opponente sul punto si articola su due piani:

- a) applicazione di un costo medio unitario per il mese di **Data\_11** superiore rispetto a quella dell'anno prima.
- b) letture non corrette.

Quanto a sub a): la doglianza, avanzata anche stragiudizialmente da **Controparte\_5** il **Data\_12**, e alla quale la convenuta ha risposto con PEC del **Data\_13**, è infondata.

**Parte\_1** ha lamentato l'aumento del "costo medio unitario", non della tariffa concordata in contratto. Come spiegato da **CP\_1** nella **Con**, e come risulta dalla normativa di settore, il costo medio unitario della bolletta gas e il costo medio unitario della spesa per energia elettrica nelle fatture luce non costituiscono l'unico elemento della fatturazione, poiché a queste devono essere sommate tutte le altre voci previste dalla normativa pubblicistica, dalle condizioni generali di contratto e dalle condizioni tecnico-economiche sottoscritte, le quali concorrono alla definizione della spesa per la materia energia, come effettivamente indicato nel contratto sottoscritto. Dal sito **CP\_2** "Il costo medio unitario della bolletta è calcolato come rapporto tra quanto complessivamente dovuto, al netto di quanto fatturato nella voce Altre partite, e i consumi fatturati. L'informazione consente al cliente una prima valutazione del costo medio della sua fornitura. Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato, non corrisponde al costo per kWh effettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in euro/cliente/mese (o euro/POD/mese) o euro/kW/mese, e di corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo, espressi in funzione del livello di energia consumata, oltre che della eventuale voce relativa ai Ricalcoli (...)"

Il costo dell'energia è dunque non determinato, ma determinabile sulla base di parametri indicati nel contratto sottoscritto dalla parte.

La doglianza è dunque priva di fondamento, perchè appare irrilevante l'aumento del costo medio unitario della bolletta. Avrebbe se mai dovuto lamentare **Parte\_1** che i costi fissi immutabili erano errati perchè fatturati in eccesso.

Quanto alla doglianza sub b).

La doglianza è infondata, in quanto l'errore di lettura non può essere imputato al venditore.

Occorre premettere che, per normativa pubblicistica di settore, la vendita dell'energia e la sua distribuzione spettano a soggetti diversi, e diversi sono i compiti e le funzioni che competono ad essi. Il venditore fornisce il prodotto al cliente, su sua richiesta; il distributore, su richiesta del venditore, si occupa di trasportare il prodotto al cliente finale. Tale meccanismo trova la sua attuazione a livello contrattuale nella previsione con la quale il cliente, nel momento in cui sottoscrive il contratto con il venditore, conferisce contestualmente mandato senza rappresentanza a quest'ultimo per la stipula di un contratto con il distributore, che si occupa di trasportargli il prodotto.

Le condizioni generali di contratto prevedono, in attuazione di questo meccanismo, che il venditore sia vincolato nella fatturazione ai dati comunicatigli dal distributore e l'obbligo del cliente di corrispondere al venditore gli importi richiesti nelle fatture, calcolati secondo i dati comunicati dal distributore. L'unica eccezione che il cliente può sollevare nei confronti del venditore è relativa alla mancanza di corrispondenza tra i dati contenuti nelle fatture passive per il venditore – ovvero quelle emesse dal distributore a carico del venditore- e quelle attive per il venditore -ovvero quelle emesse dal venditore nei confronti del cliente finale.

Nel caso di specie, le condizioni generali allegate al contratto (prodotte da parte convenuta opposta in sede monitoria) riprendono pedissequamente lo schema contrattuale sopra delineato e prevedono: all'art. 3, il conferimento da parte del cliente di un mandato al venditore a stipulare un contratto con il distributore a proprio favore; all'art. 4, che il corrispettivo dovuto dal cliente venga determinato sulla base dei dati rilevati periodicamente dal distributore; all'art. 6, che il venditore inserisca in fattura i dati comunicati dal distributore e l'obbligo del cliente di corrispondere al venditore quanto dalla medesima fatturato.

Ora, la ricorrente in monitorio ha affermato di aver effettuato la fatturazione sulla base dei dati forniti dal distributore. La circostanza non è stata contestata dall'opponente e può dunque dirsi pacifica. Le uniche doglianze mosse dall'attrice attengono alla fase di rilevazione dei consumi e dunque ad un'attività svolta dal distributore e non dal venditore. Esse non sono pertanto opponibili alla convenuta, e possono essere proposte nei soli confronti del distributore. Nonostante non vi sia alcun rapporto contrattuale tra il cliente-mandante e il distributore locale, infatti, l'art. 1705 co 2 c.c. stabilisce che “*il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato...*”. Pertanto, il cliente finale è tenuto a rivolgersi all'impresa distributrice e non al venditore per contestare l'errata rilevazione dei consumi di energia elettrica.

In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e, in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte convenuta, *Parte\_1* va condannata a corrispondere a parte convenuta opposta la somma di euro 8.041,92, oltre interessi come da domanda. Le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, liquidate come da decreto ingiuntivo, vengono compensate nella misura di un terzo in relazione al parziale accoglimento dell'opposizione, mentre la restante frazione dei due terzi viene posta a carico di parte attrice opponente e liquidata per la fase monitoria nei due terzi di quanto disposto dal giudice della fase, nella misura indicata in dispositivo per la presente fase di cognizione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

revoca il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte convenuta, condanna *Parte\_1* a corrispondere a parte convenuta opposta la somma di euro 8.041,92, oltre interessi come da domanda.

Compensa le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, nella misura di un terzo e condanna la parte attrice opponente a rimborsare alla controparte la restante frazione dei due terzi, che si liquidano per la fase monitoria nei due terzi di quanto liquidato dal giudice della fase e per la presente fase di opposizione in euro 3.384,67 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.

Genova, *Data\_1*

Il Giudice  
dott. Chiara Russo